

Legge regionale 18 luglio 2008, n. 24.

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

(BURC n. 14 del 16 luglio 2008, supplemento straordinario n. 3 del 26 luglio 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:
12 giugno 2009, n. 19; 26 febbraio 2010, n. 8; 16 ottobre 2014, n. 22; 20 aprile 2016, n. 10;
7 luglio 2022, n. 22; 21 ottobre 2022, n. 35; 23 dicembre 2022, n. 52; 7 agosto 2024, n. 31;
26 novembre 2024, n. 36)

(La Corte costituzionale con sentenza 11 novembre 2015 n. 227, pubblicata in [Gazz. Uff. 18 novembre 2015 n. 46](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.)).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria garantisce la tutela della salute assicurando la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie improntate all'efficacia delle cure, alla sicurezza dei percorsi clinico assistenziali ed al miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ottenute per mezzo degli istituti dell'autorizzazione sanitaria, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
 - a) struttura sanitaria e socio-sanitaria: qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione sanitaria regionale, dai piani sanitari regionali e dagli atti aziendali;
 - b) presidio: la struttura fisica ovvero lo stabilimento ospedaliero in forma singola o di stabilimenti ospedalieri riuniti, poliambulatorio, residenza sanitaria, residenza socio-sanitaria, psichiatrica, riabilitativa, dove si effettuano le prestazioni e le attività sanitarie;
 - c) studio medico o di altre professioni sanitarie, ad esclusione degli studi odontoiatrici¹: il luogo nel quale un professionista sanitario, regolarmente abilitato ed iscritto all'ordine o albo di competenza, esercita la propria attività professionale in forma singola od associata. Le prestazioni effettuabili presso lo studio si caratterizzano come semplici visite senza l'utilizzo di apparecchi diagnostici complessi e senza azioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
 - d) ambulatorio: la struttura aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e natura giuridica di impresa con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa. L'ambulatorio può essere gestito in forma individuale, associata o

¹ L'art. 2, comma 6, l.r. 20 aprile 2016, n. 10, sostituisce le parole "studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie" con le parole "studio medico o di altre professioni sanitarie, ad esclusione degli studi odontoiatrici".

collaborazione con gli Uffici territoriali di Governo e con ogni altra istituzione pubblica per la definizione e realizzazione di iniziative volte a potenziare le attività ad essa affidate.

Art. 14-bis⁷
(Norma transitoria)

1. *In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 11, comma 7, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l'accreditamento è prorogato fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge⁸, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024⁹, previa presentazione, a cura delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e all'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'autocertificazione concerne la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi. Lo status di soggetto accreditato permane fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso, abbiano regolarmente presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4, della presente legge.*
2. *I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento possono regolarizzare le loro posizioni presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", a pena di decadenza, le istanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge, corredate dall'autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del SSR.*

Art. 15
(Abrogazioni)

1. Al fine di evitare la interruzione di attività amministrative, le disposizioni legislative regionali di seguito elencate sono abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 11, comma 5:
 - [legge regionale 10 maggio 1984, n. 9](#);
 - [legge regionale 5 maggio 1990, n. 36](#);
 - artt. 3 e 5 della [legge regionale 7 agosto 2002, n. 29](#);
 - artt. 1 e 2 della [legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35](#);
 - art. 15 della [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#);

⁷ **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 22.**

⁸ **L'art. 4, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, sostituisce le parole "all'adozione del provvedimento di rinnovo" con le parole "alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge".**

⁹ **L'art. 5, comma 1, l.r. 23 dicembre 2022, n. 52, sostituisce la parola "2022" con la parola "2023". Successivamente l'art. 16, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "dicembre 2023" con le parole "marzo 2025". Ancora l'art. 2, comma 1, l.r. 26 novembre 2024, n. 36, sostituisce le parole "marzo 2025" con le seguenti: "dicembre 2024".**